CAMERA DEI DEPUTATI N. 5453-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 13 luglio 1999

(Relatore: **FRANCESCA IZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5453 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

FRANCESCA IZZO, *Relatore.*

ALLEGATO

Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Sorrento il 30 settembre 1967.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale ed internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'allegato e all'appendice, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'articolo 1 fornisce una serie di definizioni terminologiche e individua le autorità competenti nei due Paesi.

L'articolo 2 fa riferimento alle regole dell'allegato, che dovranno essere applicate nell'approvazione dei film.

L'articolo 3 prende in considerazione i benefici accordati rispettivamente nel Regno Unito e in Italia ai film nazionali, che possono essere estesi ai film in coproduzione.

L'articolo 4 riguarda le facilitazioni per l'ingresso temporaneo e la riesportazione di attrezzature cinematografiche per la realizzazione di film in coproduzione.

L'articolo 5 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente, che siano impegnati nella realizzazione di un film in coproduzione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Commissione mista, incaricata della supervisione e del riesame del funzionamento dell'Accordo, nonchè della formulazione di proposte di modifica.

L'articolo 7 fa riferimento agli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

L'articolo 8 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 9 riguarda la durata, l'eventuale risoluzione o il rinnovo automatico dell'Accordo.

L'articolo 10 prevede la revisione dell'Accordo d'intesa tra le Parti contraenti.

Nell'allegato sono specificati:

gli obblighi delle autorità competenti nell'approvazione dei progetti;

gli oneri finanziari contrattuali tra i coproduttori;

le modalità e i termini delle coproduzioni.

L'appendice definisce le procedure di presentazione delle domande per i progetti di coproduzione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3 allo scopo di inserire, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 1999 e 2001 », le seguenti: « e per ciascuno dei bienni successivi ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5453A
Lire 500